



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio UNESCO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 41	OGGETTO
DATA 29.06.2023	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE.

L'ANNO DUEMILAVENTITTE, IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI GIUGNO, ALLE ORE 10:00, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MARIA TERESA	SCARPA	SINDACO (IN VIDEOCONFERENZA)	X	
ANTONIO	PALLADINO	VICESINDACO		X
CARMELO LUCIO	GOGLIUCCI	ASSESSORE (IN VIDEOCONFERENZA)	X	
TOTALE			02	01

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela ANTUONI, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, presente nella sede comunale.

Il Sindaco, dott. Ssa Maria Teresa SCARPA, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e rammenta agli stessi che sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto, qualora versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla Legge. Poiché nessuno dei presenti fa rilevare la sussistenza di tali situazioni a proprio carico, il Presidente li invita a deliberare sull'oggetto indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa:

- Il Segretario comunale dott.ssa Emanuela ANTUONI
- Il Responsabile del servizio interessato ing. Aniello GUIDA
- Il Responsabile del servizio interessato dott. Antonio NICOLETTI

Per quanto concerne la regolarità contabile:

Il Responsabile del servizio finanziario dott. Antonio NICOLETTI



COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

IL SINDACO

RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:

- gli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 stabiliscono che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, assumendo ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi stabiliti;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n.68";
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 stabilisce che:
1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO:

- dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato;
- dall'accertamento delle condizioni di soprannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali;
- dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

- dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
- dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 nel quale si precisa che le mobilità in uscita non costituiscono cessazioni;
- dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27/03/2015 relativa all'attuazione della mobilità per interscambio o compensazione;
- dall'art. 16, comma 1 *quater* del d.l. 113/2016, il quale così statuisce: "all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»,";
- dal comma 993 dell'art.1 Legge di Bilancio 2021 secondo il quale: "993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.";
- dall'art. 16 della L. 18 febbraio 2022, n. 11, comma 1-bis, ai sensi del quale "All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».";
- dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", nel quale si legge testualmente:
"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al

loro degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottato un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

RICHIAMATO il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

CONSIDERATO che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. Lgs n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

DATO ATTO CHE:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

- in data 08 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che, dunque, in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno.

ACCERTATO che le facoltà assunzionali sono definite dal D.l. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", che all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

ATTESO, pertanto, che il fulcro centrale della "nuova" normativa va ricercato nella diversa regola (assunzionale) rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

VERIFICATO che, secondo il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.4.2020:

- ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM, il Comune di Gioi rientra nella lett. b);
- ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Gioi è il 28,6%, rispetto alle entrate correnti;
- ai sensi dell'art. 5, tabella 2, la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2022 del Comune di Gioi è pari al 34,00%;
- ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Gioi è il 32,6%;

CONSIDERATO che il Comune di Gioi, in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, presenta un rapporto spese di personale / media entrate correnti pari al **21,57%** come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale;

VERIFICATO, pertanto, che il **tetto massimo di spesa sostenibile complessivamente considerata per il Comune di Gioi nell'anno 2023 è pari ad euro 267.601,44.**

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito con legge 122/2010) il quale ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni - dall'anno 2011 - di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 per le stesse finalità. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... *Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009*".

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*.

DATO ATTO che il Comune di Gioi non ha sostenuto, in nessuno dei due periodi considerati dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., alcun esborso per contratti di lavoro a tempo determinato o di tipo flessibile e che, per far fronte a un servizio essenziale attinente alla gestione dell'ufficio finanziario e tributi, a copertura temporanea del posto di istruttore direttivo contabile (rimasto vacante per pensionamento del dipendente), ha reclutato, nell'anno 2016, 1 unità - profilo professionale "istruttore direttivo contabile", cat D., con contratto a tempo determinato e part time (12 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L., per una spesa pari ad € 16.979,91, che, ai sensi della deliberazione n. 29/2012/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia (come pure, successivamente, la delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG2 - Sezione Autonomie), costituisce il parametro finanziario per gli anni successivi;

RICHIAMATA la recentissima deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG6 del 30 luglio 2018, con cui si è stabilito il principio secondo cui *"Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"*. A parere della sezione centrale, quindi, il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art.

1 della legge 296/2006, i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati da una spesa storica modica, pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

RITENUTO che tale principio sia applicabile anche nell'ipotesi in cui l'ente privo del riferimento della spesa storica nell'anno 2009 (o nel triennio 2007/2009) abbia individuato *ex novo* il parametro finanziario per gli anni successivi, come da delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG2 - Sezione Autonomie;

CONSIDERATO che il Comune di Gioi, con l'approssimarsi della stagione estiva, si trova a dover fronteggiare un aumento dei carichi di lavoro, in considerazione del notevole incremento della popolazione, nonché dello svolgersi di varie manifestazioni turistiche, ricreative e culturali che rappresentano rilevanti poli di attrazione per il territorio comunale;

ATTESO che per tutte queste esigenze, appare necessario potenziare il servizio di vigilanza nella stagione estiva, posto che esso è svolto da una sola unità in servizio, peraltro a tempo parziale, che non riesce materialmente a soddisfare le esigenze di controllo dell'intero territorio, che richiede una presenza costante da parte della Polizia Locale anche nella frazione di Cardile;

PRESO ATTO che le somme utilizzate per l'assunzione di cui trattasi sono assoggettate all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 con la possibilità per l'ente di superare il limite previsto per il lavoro flessibile "per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale".

RITENUTO, altresì, in considerazione dell'enorme carico di lavoro richiesto per far fronte ai servizi afferenti all'area amministrativa-finanziaria, in particolare per il servizio tributi, e, dunque, per soddisfare le esigenze collegate a necessità non fronteggiabili con il personale dipendente dell'Ente, di avvalersi di n.1 istruttore tributario, di cat. C, posizione economica C1, mediante contratto di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2: "*Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche*".

RITENUTO, ancora, di dotarsi di due operatori tecnici/polifunzionali, per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, magazzini, impianti, demanio stradale, aree verdi; attività ausiliarie di custodia, sorveglianza e vigilanza di beni mobili e immobili, pulizia;

RILEVATO che non risultano eccedenze di personale e che, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art.91, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Comune di Gioi:

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n.114/2014;
- ha approvato, con D.G.C. n. 72 del 16/12/2021, il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTA l'allegata nota prot. n. 1553 del 08/06/2023, con la quale il Responsabile del servizio finanziario attesta il rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, del Piano occupazionale per l'anno 2023, nonché alla programmazione di spesa per lavoro flessibile così come riportato nella parte dispositiva del presente atto, dando atto che dal fabbisogno di personale così

come programmato discende la nuova dotazione organica di questo ente, intesa quale riflesso diretto del fabbisogno programmato;

CONSIDERATA la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione di fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

PRECISATO che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2023-2025, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs.n.126/2014;
- il D.Lgs.n.118/2011;
- il D.Lgs.n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che la presente proposta sarà trasmessa al Revisore dei Conti, per l'acquisizione del parere di competenza;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che:

- ✓ ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM 17 marzo 2020, il Comune di Gioi rientra nella lett. b);
- ✓ ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Gioi è pari al 28,6%, rispetto alle entrate correnti;
- ✓ ai sensi dell'art. 5, tabella 2, la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2023 del Comune di Gioi è pari al 34,00%;
- ✓ ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Gioi è il 32,6%;

DI DARE ATTO, PERTANTO, che il Comune di Gioi rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale/media entrate correnti (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 17,35%, come da allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale e che tale indice è:

- inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art. 4 (28,6%);
- inferiore alla percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2023 di cui all'art. 5 (34,00%);
- inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art. 6 (32,6%);

DI APPROVARE, alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025, come di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

TRIENNIO 2023/2024/2025: nessuna assunzione, se non a seguito di un adeguamento delle previsioni di fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

ANNO 2023:

- n. 1 unità con profilo professionale di "Agente di P.M.", ex cat. C., C1 (ora Area Istruttori), con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali), per esigenze stagionali e/o straordinarie per mesi tre, con decorrenza dal 1 luglio 2023, procedendo allo scorrimento della graduatoria di questo Ente, approvata con determinazione n. 44/2022, per l'assunzione di n. 1 unità agente di P.M. stagionale, cat. C (C1), con contratto a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) per il periodo 15.06.2023 - 15.09.2023
- n. 1 unità con profilo professionale di "istruttore tributario", ex cat. C/1 (ora Area Istruttori), mediante contratto di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2;
- n. 2 operatori tecnici e/o polifunzionali (ex cat. A), con contratto a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali), mediante contratto di somministrazione di lavoro part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2;

DI DARE ATTO che dal fabbisogno di personale così come programmato discende la nuova dotazione organica di questo ente, che, pertanto, si approva:

DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011 - 2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006:

DI DARE ATTO che:

- ✓ sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
- ✓ la presente programmazione del fabbisogno di personale, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare, sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa;
- ✓ il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni ed integrazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

DI DISPORRE che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso:

DI INCARICARE il responsabile dell'area finanziaria per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

DI INVIARE la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione di cui alla vigente CCNL - Funzioni locali;

DI DICHIARARE il correlato provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco

Dott.ssa Maria Teresa SCARPA

Maria Teresa Scarpa



COMUNE DI GIOI

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(ex artt. 49, comma 1, 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, in relazione alla suesposta proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147-bis e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile dell'area amministrativo-finanziaria
Dott. Antonio Nicoletti



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 1553

Del 08/06/2023

Oggetto: attestazione rispetto vincoli spese di personale e pareggio di bilancio ai fini della programmazione del fabbisogno di personale.


Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria attesta:

- a. Il rispetto del pareggio di bilancio (ex legge 28 dicembre 2015, n. 208) per l'anno 2022;
- b. Il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge n. 114/2014, il quale impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013), evidenziando che, in base ai dati del consuntivo 2022 e alle previsioni della medesima spesa per il 2023, la spesa per il personale, complessivamente considerata, è inferiore a quella media del triennio 2011/2013;
- c. il rispetto dei vincoli di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- d. il rispetto della normativa di cui all'art. 33 d.l. 34/2019 e al DPCM 17 Marzo 2020;
- e. che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del d.l. n. 66/2014);
- f. che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Gioi, 8 giugno 2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Dott. Antonio Nicoletti



Calcolo dell'ente di spesa sul assunzioni rendico all'anno		ANNO	VALORE	FRASDA
ANNO	2023	2022	1.84	3
Popolazione al 31 dicembre	2023	2022		
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2019	ANNO	2022	223.375,86 €	(a)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2019	ANNO	2022	223.375,86 €	(a)
Media aritmetica degli accreditamenti di competenza delle entità correnti dell'ultimo triennio	2019	2021	95.432,42 €	(b)
Media aritmetica degli accreditamenti di competenza delle entità correnti dell'ultimo triennio	2019	2021	1.037.477,42 €	(b)
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	2021	1.138.437,42 €	(c)
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	2021	1.138.437,42 €	(c)
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2021	2021	134.752,05 €	(d)
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2021	2021	134.752,05 €	(d)
Risparmio effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nete (a) - (b)			305.643,06 €	(e)
Risparmio effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nete (a) - (b)			305.643,06 €	(e)
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			29,40%	(f)
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			29,40%	(f)
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			32,00%	(g)
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			32,00%	(g)

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO		ANNO	VALORE	FRASDA
ANNO	2023	2022	1.84	3
Incremento medio massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (d)E (a) * a = (b)	2023	2022	63.754,33 €	(f)
Incremento medio massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (d)E (a) * a = (b)	2023	2022	63.754,33 €	(f)
Sottorisorsa tra spesa da ultime rendiconto approvato e incrementi da Tabella 1	2023	2022	287.621,94 €	(g)
Sottorisorsa tra spesa da ultime rendiconto approvato e incrementi da Tabella 1	2023	2022	287.621,94 €	(g)
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - (d)F * (h)	2023	2022	76.151,79 €	(h)
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 - (d)F * (h)	2023	2022	76.151,79 €	(h)
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (d)F * (h)	2023	2022	5,20 €	(i)
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (d)F * (h)	2023	2022	5,20 €	(i)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) iv. foglio "Resti assunzionali"	2023	2022	76.151,79 €	(m)
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) iv. foglio "Resti assunzionali"	2023	2022	76.151,79 €	(m)
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Fonte RGS)	2023	2022	3,90.127,55 €	(n)
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Fonte RGS)	2023	2022	3,90.127,55 €	(n)
Tetto di spesa comprensivo del suo allo tra incrementi da Tab. 2 e resti assunzionali - (a) + (n)	2023	2022	287.621,94 €	(o)
Tetto di spesa comprensivo del suo allo tra incrementi da Tab. 2 e resti assunzionali - (a) + (n)	2023	2022	287.621,94 €	(o)
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Fonte RGS) - (n) * (o) < (j)	2023	2022	287.621,94 €	(o)
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Fonte RGS) - (n) * (o) < (j)	2023	2022	287.621,94 €	(o)
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	2022	287.621,94 €	(o)
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	2022	287.621,94 €	(o)

ENTE VIRTUOSO

ENTE INTERMEDIO		ANNO	VALORE	FRASDA
ANNO	2023	2022	1.84	3
Entate correnti da rendiconto di gestione	2023	2022		
Entate correnti da rendiconto di gestione	2023	2022		
STMA PRUDENZIAL E entate correnti	2022	2022		
STMA PRUDENZIAL E entate correnti	2022	2022		
Media aritmetica degli accreditamenti di competenza delle entità correnti dell'ultimo triennio	2022	2022		
Media aritmetica degli accreditamenti di competenza delle entità correnti dell'ultimo triennio	2022	2022		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	2022		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	2022		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2022	2022		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2022	2022		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	2023	2023		(p)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	2023	2023		(p)
STMA PRUDENZIAL E sul limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	2023		(q)
STMA PRUDENZIAL E sul limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	2023		(q)

ENTE INTERMEDIO

ENTE NON VIRTUOSO		ANNO	VALORE	FRASDA
ANNO	2023	2022	1.84	3
Entate correnti da rendiconto di gestione	2023	2022		
Entate correnti da rendiconto di gestione	2023	2022		
STMA PRUDENZIAL E entate correnti	2022	2022		
STMA PRUDENZIAL E entate correnti	2022	2022		
Media aritmetica degli accreditamenti di competenza delle entità correnti dell'ultimo triennio	2022	2022		
Media aritmetica degli accreditamenti di competenza delle entità correnti dell'ultimo triennio	2022	2022		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	2022		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	2022		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2022	2022		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	2022	2022		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	2023	2023		(p)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	2023	2023		(p)
STMA PRUDENZIAL E sul limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	2023		(q)
STMA PRUDENZIAL E sul limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	2023		(q)

ENTE NON VIRTUOSO

Comuni il cui rapporto tra spesa di personale a medio delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risultò compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il loro onere al 100%, in condizioni di non incrementare il rapporto tra entrate correnti e impieghi di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvata, quantificata in maniera per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale; (DM) Come scate Entha Romagna n. 562020/

Prot. 1760
del 28/06/2023

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
- PTFP - 2023-2025**

COMUNE DI GIOI

Provincia di SALERNO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 05 del 23/06/2023

OGGETTO: PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA.

Il sottoscritto RESCINTI VITO REVISORE UNICO, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n.12 del 24-7-2020; ricevuta la documentazione a mezzo e-mail in data 15-06-2023;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organica;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 16/12/2021 è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D. Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per l'anno 2019;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 15-06-2023 avente ad oggetto "Approvazione programma triennale del Fabbisogno di Personale 2023/2025 assunzionali anno 2023 e rideterminazione dotazione organica e ricognizione delle eccedenze di personale" unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);

- ✓ ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM 17 marzo 2020, il Comune di Gioi rientra nella lett. b);
- ✓ ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Gioi è pari al 28,6%, rispetto alle entrate correnti;
- ✓ ai sensi dell'art. 5, tabella 2, la percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2023 del Comune di Gioi è pari al 34,00%;
- ✓ ai sensi dell'art. 6, tabella 3, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale del Comune di Gioi è il 32,6%;

DI DARE ATTO, PERTANTO, che il Comune di Gioi rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un rapporto spese di personale/media entrate correnti (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 17,35%, come da allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale e che tale indice è:

- inferiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art. 4 (28,6%);
- inferiore alla percentuale massima annuale di incremento del personale in servizio per l'anno 2023 di cui all'art. 5 (34,00%);
- inferiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art. 6 (32,6%);

- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014;

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

che il Comune di Gioi, in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, presenta un rapporto spese di personale / media entrate **correnti pari al 21,57% come dimostrato** dai conteggi di cui all'allegato prospetto di calcolo della capacità assunzionale;

VERIFICATO, pertanto, che il **tetto massimo di spesa sostenibile complessivamente considerata per il Comune di Gioi nell'anno 2023 è pari ad euro 267.601,44.**

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito con legge 122/2010) il quale ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni - dall'anno 2011 - di contenere la propria spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 per le stesse finalità. *Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".*

rilevato che con il presente atto:

La giunta Comunale del Comune di Gioi approva, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2023/2025, come di seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

TRIENNIO 2023/2024/2025: **nessuna assunzione**, se non a seguito di un adeguamento delle previsioni di fabbisogno di personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e tenuto conto dei limiti alle assunzioni previsti dalle norme vigenti;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

ANNO 2023:

- n. 1 unità con profilo professionale di "Agente di P.M.", ex cat. C., C1 (ora Area Istruttori), con contratto part-time al 50% (18 ore settimanali), per esigenze stagionali e/o straordinarie per mesi tre, con decorrenza dal 1 luglio 2023, procedendo allo scorrimento della graduatoria di questo Ente, approvata con determinazione n. 44/2022, per l'assunzione di n. 1 unità agente di P.M. stagionale, cat.

C (C1), con contratto a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) per il periodo 15.06.2023 – 15.09.2023

- n. 1 unità con profilo professionale di "istruttore tributario", ex cat. C/1 (ora Area Istruttori), mediante contratto di somministrazione di lavoro, a tempo determinato e part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2;
- n. 2 operatori tecnici e/o polifunzionali (ex cat. A), con contratto a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali), mediante contratto di somministrazione di lavoro part-time al 50%, avvalendosi della possibilità offerta dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 2;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata altresì che:

- è in corso la predisposizione del Bilancio previsionale 2023-2025 di cui dovrà assicurare il pareggio di bilancio;

- che il sottoscritto si riserva di rilasciare il parere e l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023 E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICIGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE".

Roscigno, 23-06-2023

IL REVISORE UNICO

(*) f.to RESCINITI Vito



Firmato digitalmente da:

RESCINITI VITO

Data: 23/06/2023 17:46:32

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio UNESCO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di revisione, reso con verbale n. 5/2023, acquisito al n. di protocollo 1760 del 28/06/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023/2025 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2023 - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE", parte integrante e sostanziale del presente atto

Infine, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.L.gs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Patrimonio UNESCO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Teresa SCARBA)



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Emanuela Antuoni)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sul sito internet istituzionale <http://www.comune.gioi.sa.it>, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 29/06/2023



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

ATTESTA

X Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- o Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge (134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, li 29/06/2023



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)